

DECRETO-LEGGE recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese D.L. 8 aprile 2020 n. 23

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO

Qui di seguito una sintesi delle novità del **Fondo Pmi**; sia quelle di cui all'art. 49 del precedente Decreto Cura Italia e sia quelle di cui all'art. 13 del Decreto del 8 aprile n.23.

NON si esaminano qui le disposizioni previste all'Art 1 "Misure per il credito alle imprese con copertura SACE" e Art. 2 "Misure per il sostegno all'esportazione con copertura SACE" in quanto ancora prematuro dal momento che dovranno trovare una effettiva operatività in attesa di autorizzazioni UE quanto a rimodulazione dei vincoli degli aiuti di stato e, pertanto, saranno oggetto di prossima nostra trattazione quando potranno essere applicabili.

Invece, qui trattiamo le misure previste dagli artt. 49 e 13 dei citati Decreti, che potrebbero essere operative a breve.

Tre sono le categorie dei soggetti:

- 1) TUTTI i soggetti: imprese, artisti e professioni danneggiati dal Coronavirus, indiscriminatamente;
- 2) Imprese o professionisti, danneggiati dal Coronavirus, fino a 499 dipendenti o con fatturato fino a € 3,2MM;
- 3) Imprese o professionisti, anche NON danneggiati dal Coronavirus, ma con meno di 500 dipendenti.

1) Per TUTTI

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- **è concessa senza applicazione del modello di valutazione.** Sono in ogni caso **escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze, ai sensi della disciplina bancaria, al 31/12/2019;**
- **Servirà autocertificazione sui danni da Coronavirus;**
- **Copertura 100% credito** per PMI e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;
 - o Rimborso del capitale non prima di 24 mesi;
 - o durata da 24 a 72 mesi;
 - o **importo non superiore al 25% dei ricavi**, comunque non superiore a **25.000 euro**;

- **Tassi stimati da 1,2% a 1,9%.**

-
2) Imprese o professionisti fino a 499 dipendenti e con fatturato fino a € 3,2MM

- **Copertura sino al 100% (90% Stato + 10% Confidi)** per soggetti con *ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro* la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.
 - Importo non superiore al **minore tra il 25% dei ricavi e l'importo di 800.000 euro;**
 - Costo garanzia Stato: **gratis**
 - Rimborso del capitale non prima di 24 mesi;
 - durata da 24 a 72 mesi (non specificato) ;
 - tasso: **non specificato**
 - Banca farà valutazione del merito creditizio e del profilo economico finanziario pre crisi, senza tener conto degli ultimi mesi
- Garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta.
- **Servirà autocertificazione sui danni da Coronavirus**

3) Imprese o professionisti, con oltre 3,2MM di fatturato e meno di 500 dipendenti, che hanno subito danni dal Covid-19 e imprese o professionisti, con fatturato inferiore a 3,2MM e meno di 500 dipendenti, NON penalizzate dal Covid-19

Copertura sino al 90% (90% Stato – per ora solo 80% in attesa di autorizzazione UE)

- Importo non superiore al **minore tra 5M (finanziamento massimo garantito) e, alternativamente uno di questi tre parametri:**
 - **il 25% dei ricavi dell'anno precedente; oppure**
 - **il doppio del costo del personale anno precedente; oppure**
 - **fabbisogno del capitale d'esercizio dei successivi 12/18 mesi;**
- Costo garanzia Stato: **gratis**
- Rimborso del capitale : non specificato;
- durata da 24 a 72 mesi (non specificato) ;
- tasso: non specificato
- Banca farà valutazione merito creditizio e del profilo economico finanziario pre crisi, senza tener conto degli ultimi mesi.

- Garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Nota Bene

Per le richieste di finanziamenti fino a 25.000 euro non sarà richiesta particolare istruttoria da parte della banca, che dovrebbe pertanto essere in grado di effettuare tale finanziamento (se lo vuole) in tempi rapidi in quanto:

- a) Non corre alcun rischio;
- b) Non deve fare alcun accantonamento nei suoi bilanci.

Potrà rifiutarsi solo qualora il credito fosse già considerato in default al 31/12/2019 per precedenti condizioni di merito (cioè se l'azienda fosse dalla banca già stata considerata in grave sofferenza in base alla legge bancaria).

Per tutti gli altri interventi, invece, la banca dovrà avviare e completare una istruttoria tenendo conto del merito creditizio.

La Banca dovrà tener conto delle regole di vigilanza e del rispetto dei requisiti patrimoniali in base al rischio assunto.

Detta valutazione sarà tanto più severa quanto maggiore sarà il rischio della banca (o del Confidi) tenendo anche conto dell'importo finanziato, della durata, etc.

Detta valutazione (per le operazioni con garanzia Statale) consente alla banca di poter accettare gli interventi anche in presenza di: a) inadempienze "probabili" (UDP) o b) operazioni scadute o sconfinanti deteriorate, **purché NON ANTERIORI AL 31 GENNAIO 2020.**

Quindi, è verosimile che le banche chiederanno elementi informativi con contenuti crescenti in proporzione agli importi, alle condizioni, ed alle garanzie fornite.

Ad esempio: non solo una sintetica riclassificazione patrimoniale ed economica del 2018 e del 2019, ma probabilmente:

- l'elenco delle singole posizioni: finanziamenti, esposizioni e garanzie con altri istituti, comprensivi dei leasing;
- un'indicazione del fabbisogno finanziario per il 2020 in termini di nuovi finanziamenti;
- le moratorie già chieste e quelle ottenute;
- una previsione "indicativa" del fatturato 2020;
- una informativa sulla gestione del personale: cassa integrazione?
- una aspettativa di ripresa (micro business plan per 2021);
- etc. etc.

Sicuramente ciascun istituto predisporrà dei facsimili ed una modulistica che riterrà necessaria.

La banca non dovrebbe tener conto, nella sua valutazione del merito creditizio, dell'andamento economico "catastrofico" 2020, ma è tenuta a valutare la "sostenibilità" e la "continuità" post 2020, anche se con disponibilità a utilizzare una propensione più ottimistica di quanto usava fare in passato (sterilizzando l'andamento economico 2020).

Per migliorare lo standing di rating ed abbreviare la tempistica della pratica sarà però consigliabile predisporre **AUTONOMAMENTE** per tempo un **fascioletto contenente un report** con tali informative da consegnare agli istituti di credito ai quali richiedere un supporto per nuova finanza.

Ovviamente, lo studio si rende disponibile ad, eventualmente, supportare la Clientela in tale attività.

Si rammenta, altresì che le garanzie statali hanno dei massimali che riguardano i singoli beneficiari: nella sostanza, tali importi possono essere chiesti ad uno o più istituti, ma nel limite massimo complessivo di quanto indicato dalla norma. Es. il finanziamento di € 25.000 potrebbe essere fatto anche da due istituti diversi ma ad esempio 15.000 il primo e 10.000 il secondo. Idem, per gli altri interventi di importi maggiori.

Pertanto, presumibilmente, le banche richiederanno specifiche dichiarazioni ed autocertificazioni sia sui ricavi e dipendenti 2019 che sulle domande di garanzia richieste ad altre banche.

Infine, si rammenta che il Decreto del 8 aprile **aggiunge risorse a quelle già concesse con il precedente Decreto Cura Italia (Art. 49) e che vengono richiamate all'art. 13, primo comma lettera e) del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.**

Infatti, molte aziende avranno bisogno non solamente di avere "nuova finanza" e cioè denaro fresco aggiuntivo per sostenere il 2020, ma dovranno anche gestire i **VECCHI FINANZIAMENTI e le precedenti linee di affidamento in essere che, al momento, possono essere soltanto "sospesi" con le moratorie, per la maggior parte fino al 30 settembre 2020, usufruendo della garanzia PMI.**

Sarà presumibile che alcune aziende si troveranno nella possibile condizione di dover valutare **(il prima possibile e prima che i fondi precedenti vadano esauriti) una eventuale richiesta di rinegoziazione del/dei vecchio/i debito/i con nuove linee di finanziamenti che beneficiano delle garanzie statali.**

- **Garanzia fondo PMI fino a 80%;**
- **Garanzia può salire al 90% se Confidi copre almeno 10%;**
- **Importo max garantito fino a 5 milioni per impresa;**
- **Garanzia: gratis dello Stato;**
- **Servirà autocertificazione sui danni da Coronavirus;**

- **Valutazione del merito creditizio più incisiva**, in quanto possono accedere solo aziende che non avevano esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinamenti deteriorate” antecedenti il 31 gennaio 2020 (per la garanzia fondo PMI), ma la banca farà una sua autonoma valutazione di merito in proporzione al proprio rischio ed alla quota di nuova finanza apportata.
- quindi, verranno richiesti analitici piani economici e finanziari prospettici (**business plan**) che dovranno giustificare la sostenibilità dei finanziamenti e la continuità aziendale.

Cioè, risulta ora necessario decidere anche se e come rimodulare le precedenti linee di finanziamenti ed affidamenti (attualmente non coperte da garanzia e quindi con possibile criticità di rinnovo alla scadenza delle moratorie?).

Il precedente Decreto (Cura Italia), così come richiamato anche dall’attuale D.L. nr. 23, infatti, ha previsto delle garanzie che potrebbero essere fornite per operazioni di rinegoziazione delle precedenti linee (e con linee fino a 5 anni) purché con **apporto di “nuova finanza” di almeno il 10% rispetto al precedente residuo debito.**

Tali operazioni, anche in pool bancario, potrebbero dare un efficace e significativo sostegno finanziario alla crisi gestendo in modo strutturato sia la rimodulazione del debito attuale e sia di quanto necessario come nuova finanza aggiuntiva.

Chiaramente, essenziale la reportistica di un business plan maggiormente sofisticato al fine di supportare le relative pratiche.

10 aprile 2020

Rimanendo a disposizione salutiamo cordialmente

Studio BRC ASSOCIATI
Dott. George Loris Costelli